

Bruxelles, 23 maggio 2025
(OR. en)

9260/25

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0169(COD)**

LIMITE

**JUSTCIV 102
JAI 653
EJUSTICE 31
CODEC 657
FREMP 133**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 31 maggio 2023 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti¹ e una proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a diventare o rimanere parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti")².

¹ 10108/23.

² 10136/23.

2. Le proposte mirano a rafforzare la protezione transfrontaliera degli adulti che, a causa di un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, nonché a garantire che il loro diritto all'autonomia personale, ivi compresa la libertà di compiere scelte riguardanti la loro persona e le loro disposizioni future, sia rispettato quando si trasferiscono all'interno dell'UE.
3. La presente nota riguarda esclusivamente la proposta di regolamento. La proposta di decisione del Consiglio di cui al punto 1 sarà trattata in una fase successiva.
4. La proposta di regolamento si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
5. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione giuridica (JURI). Jana TOOM (Renew) è stata nominata relatrice.
6. Il Garante europeo della protezione dei dati ha adottato il proprio parere sulla proposta il 19 luglio 2023³.
7. Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta è stato adottato il 13 dicembre 2023⁴.
8. In sede di Consiglio è in corso l'esame della proposta a livello di gruppo per le questioni di diritto civile (Protezione degli adulti) (di seguito "gruppo").
9. Il gruppo si è riunito periodicamente per discutere la proposta. Particolare attenzione è stata rivolta ai capi da I a V (ambito di applicazione e definizioni; competenza; legge applicabile; riconoscimento ed esecuzione; atti pubblici) che comprendono le disposizioni fondamentali del regolamento. La presidenza ritiene che il testo attuale di tali capi sia stabile e rappresenti un compromesso finemente equilibrato che riflette le numerose posizioni degli Stati membri.

³ 12072/23.

⁴ GU C/2024/1581.

10. Dalle discussioni emerge la necessità di più tempo per esaminare ulteriormente il resto del testo, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e l'interconnessione dei registri nonché la cooperazione in caso di collocamento.
11. La presidenza desidera pertanto presentare al Consiglio, per un orientamento generale parziale, il testo di compromesso sui capi da I a V, ad eccezione dei riferimenti ai registri (articolo 1, lettera h)) e al collocamento (articolo 10, paragrafo 1, lettera c)), che saranno presentati successivamente unitamente al corrispondente testo stabilizzato dei capi da VI a XII. Qualsiasi riferimento a questi ultimi capi, considerando e allegati non è incluso nell'orientamento generale parziale. Inoltre, le disposizioni contemplate dall'orientamento generale parziale possono essere adattate in un secondo momento qualora ciò sia ritenuto necessario alla luce dei negoziati sui capi da VI a XII.
12. L'Irlanda non si è avvalsa della possibilità, prevista all'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto. In applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

13. Il primo esame della proposta è iniziato il 19 luglio 2023 ed è proseguito durante diciassette riunioni consecutive del gruppo sotto le presidenze spagnola, belga, ungherese e polacca.
14. In linea con l'elevata priorità politica stabilita per la proposta, la presidenza ha deciso di concentrare i suoi sforzi su una serie di capi fondamentali al fine di conseguire progressi tangibili e ottenere un accordo su elementi importanti della proposta.

15. Sulla base dei progressi compiuti durante le riunioni precedenti, la presidenza polacca ha presentato diversi testi riveduti relativi ai capi da I a V durante cinque riunioni del gruppo e due riunioni dei consiglieri GAI. La presidenza ha cercato di razionalizzare il testo, di chiarire l'ambito di applicazione e le norme di diritto internazionale privato fondamentali (competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, atti pubblici), nonché di garantire la coerenza con la convenzione dell'Aia del 2000 sullo stesso argomento⁵, tenendo conto nel contempo degli obblighi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per quanto riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito "UNCRPD").
16. Di seguito figurano gli elementi principali del testo di compromesso.
- a) Relazioni con la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti
- La proposta mira a garantire coerenza con la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti. Di conseguenza, il testo rispecchia il più possibile la convenzione, in particolare per quanto riguarda i temi trattati dal presente orientamento parziale. Tuttavia, ove opportuno per andare oltre a livello dell'UE, il testo è stato adattato per riflettere tale ambizione.
- b) Capo I – Ambito di applicazione e definizioni
- L'elenco non esaustivo delle materie contemplate dall'ambito di applicazione della proposta è stato leggermente ampliato, all'articolo 2, per accogliere la richiesta di alcuni Stati membri di includere il linguaggio moderno in linea con l'UNCRPD, garantendo nel contempo la coerenza con la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.

⁵ La proposta è stata presentata unitamente a una proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a diventare o a rimanere parti della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti. Questo strumento sarà discusso in una fase successiva.

- Le definizioni di cui all'articolo 3, in particolare per quanto riguarda "misure", "poteri di rappresentanza" e "rappresentante", sono state perfezionate e ulteriormente chiarite nei considerando⁶. È stata aggiunta una definizione di "autorità giurisdizionale" in quanto vi è una differenza con la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, che fa riferimento alle "autorità". Il termine "autorità giurisdizionale" è più appropriato per l'*acquis* dell'UE nel settore del diritto internazionale privato. I considerando chiariscono inoltre il ruolo dei notai nel settore della protezione degli adulti.
- All'articolo 3 sono state soppresse alcune definizioni in quanto ritenute superflue. Ad esempio, data la nuova definizione di autorità giurisdizionale, non sono più necessarie le definizioni dei diversi tipi di autorità.
- La proposta di compromesso non comprende il tema dell'interconnessione dei registri, per il quale sono necessarie ulteriori discussioni. Di conseguenza, il riferimento a tale argomento nell'articolo 1, lettera h), non è incluso nel presente approccio parziale.

c) Capo II – Competenza

- Per quanto riguarda la competenza, la proposta fa riferimento al capo II della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.
- Tuttavia, la proposta va oltre la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, offrendo agli adulti la possibilità di scegliere un'autorità giurisdizionale di cui all'articolo 6.

⁶ I considerando sono stati approvati in via preliminare dal gruppo, ma non fanno parte del presente orientamento generale parziale in quanto saranno inclusi nell'orientamento generale finale.

- Per affrontare le preoccupazioni degli Stati membri in merito all'ampia portata di una scelta illimitata di autorità giurisdizionali, il testo di compromesso limita la proposta introducendo quattro fattori di collegamento che dimostrano un legame stretto con l'adulto in questione. Di conseguenza, in base al testo di compromesso, la scelta dell'autorità giurisdizionale non sarà presa in considerazione solo se in contrasto con gli interessi dell'adulto; la proposta originaria invece richiedeva che la competenza fosse esercitata esclusivamente nell'interesse dell'adulto.
- Alcuni Stati membri hanno chiesto l'inserimento di un articolo che preveda la possibilità che le questioni incidentali relative ai procedimenti successori, come la rappresentanza di un adulto, siano trattate dall'autorità giurisdizionale competente per la successione. Di conseguenza, il testo di compromesso introduce un articolo 7 bis sulle questioni incidentali.

d) Capo III – Legge applicabile

- La proposta fa riferimento al relativo capo della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.
- A seguito della richiesta di uno Stato membro con più di un sistema giuridico, il testo di compromesso aggiunge alcune disposizioni relative al conflitto interno di leggi in tali casi. Ciò differisce dalla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, che nelle corrispondenti disposizioni finali aveva portata più ampia della legge applicabile.

e) Capo IV – Riconoscimento ed esecuzione delle misure

- Il testo di compromesso dell'articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che il riconoscimento di una misura "è rifiutato" anziché "può essere rifiutato" nei casi elencati. Ciò differisce dalla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti a causa del principio della fiducia reciproca che esiste tra gli Stati membri a livello dell'UE.

- Si è svolta un'ampia discussione sui motivi di diniego del riconoscimento relativo all'audizione dell'adulto. Tenendo conto dei pareri degli Stati membri, il testo di compromesso aggiunge all'articolo 10 un paragrafo 2, che specifica che il riconoscimento della misura "può" essere negato se l'adulto non ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo in caso di gravi motivi per non farlo.
- All'articolo 9 sul riconoscimento di una misura e all'articolo 12 sulla sua esecuzione, il testo di compromesso specifica la legge applicabile alle procedure corrispondenti.
- Inoltre, l'articolo 15 bis del testo di compromesso affronta la questione del patrocinio a spese dello Stato per le procedure di riconoscimento ed esecuzione, inizialmente inserita nel capo sulla cooperazione. I riferimenti al patrocinio più favorevole e più ampio sono stati soppressi per evitare possibili differenze tra casi interni e transfrontalieri.

f) Capo V – Atti pubblici

- Il testo di compromesso aggiunge un riferimento alla traduzione e alla traslitterazione per facilitare ulteriormente l'applicazione di tali disposizioni.

17. Il 20 maggio 2025 la presidenza ha presentato una proposta di compromesso finale e l'ha sottoposta a una procedura informale di approvazione tacita conclusasi il 22 maggio 2025. La maggior parte delle delegazioni sostiene il testo proposto dalla presidenza. La presidenza ritiene che il testo sia pronto per essere sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Consiglio per raggiungere un orientamento generale parziale.

III. CONCLUSIONI

18. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale parziale che figura nell'allegato della presente nota, e
- raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale parziale sul testo.

2023/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure
e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

[...]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁷ Parere del 13 dicembre 2023 (GU C/2024/1581).

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che:

- a) determinano lo Stato membro le cui [...] **autorità giurisdizionali** sono competenti a prendere misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto;
 - b) determinano la legge applicabile da tali [...] **autorità giurisdizionali** nell'esercizio della loro competenza;
 - c) determinano la legge applicabile **al sostegno e** alla rappresentanza dell'adulto;
 - d) assicurano il riconoscimento e l'esecuzione di tali misure in tutti gli Stati membri;
 - e) assicurano l'accettazione degli atti pubblici in tutti gli Stati membri;
 - f) stabiliscono la cooperazione tra **le autorità giurisdizionali**, le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
- [...] **g)** istituiscono un certificato europeo di rappresentanza;
- [...] **h)** istituiscono un sistema di interconnessione dei registri [...] degli Stati membri **relativi alle misure, ai poteri di rappresentanza confermati e ad altri poteri di rappresentanza**⁸;

⁸ La lettera h) del presente articolo non è definitiva. La sua esistenza e la sua formulazione dipenderanno da ulteriori discussioni in merito al capo VIII.

i[...]l[...] stabiliscono un quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronici tra le autorità giurisdizionali, le autorità competenti e le autorità centrali, nonché per l'uso di [...] mezzi [...] di comunicazione elettronici tra persone fisiche [...] o giuridiche e le autorità giurisdizionali o le autorità competenti;

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nelle materie di diritto civile **relative** alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
2. Il presente regolamento si applica anche alle misure **disposte da uno Stato membro** concernenti l'adulto che non aveva compiuto i 18 anni quando sono state disposte.
3. Le questioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare:

a bis) misure volte a sostenere un adulto nell'esercizio della sua capacità giuridica;

a ter) poteri di rappresentanza conferiti da un adulto;

- a) la determinazione dell'incapacità dell'adulto e l'istituzione di un regime di protezione;
- b) il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;

- e) [...] il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
- f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;
- g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) le obbligazioni alimentari;
- b) la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
- c) i regimi patrimoniali fra coniugi e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
- d) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
- e) la previdenza sociale;
- f) le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
- g) le misure disposte nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;
- h) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;
- i) le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.

5. Il paragrafo [...]4[...] non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "adulto": chiunque abbia compiuto i 18 anni;
- 2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da [...] **un'autorità giurisdizionale** per proteggere **la persona o i beni di** un adulto;
- 3) "poteri di rappresentanza": i poteri conferiti da un adulto **a un rappresentante**, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati **dal rappresentante** qualora [...] **l'adulto** non sia in grado di curare i propri interessi;
- [...] **4)** "poteri di rappresentanza confermati": i poteri di rappresentanza confermati da **un'autorità giurisdizionale o** un'autorità competente affinché il rappresentante investito di detti poteri possa esercitarli;
- 5) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di protezione di un adulto che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - a) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e
 - b) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

[...]

[...]

6[...]) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata disposta la misura o è stato formalmente redatto l'atto pubblico;

7) "rappresentante": una o più persone fisiche o giuridiche nominate da un'autorità giurisdizionale o designate dall'adulto, o autorizzate per legge, a rappresentare o sostenere⁹ l'adulto nella tutela dei propri interessi;

[...]

[...]

[...] **8)** "sistema informatico decentrato": rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili [...], **come definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2844;**

[...]

9[...]) "punto di accesso elettronico europeo": [...] **un portale** come definito all'articolo 2, punto **4**[...], del regolamento **(UE) 2023/2844**[...];

⁹ Nel corso di ulteriori discussioni sui restanti capi, in particolare sul "capo VII – Certificato europeo di rappresentanza", i poteri del rappresentante dovranno essere debitamente presi in considerazione al fine di garantire che non vi sia confusione tra la rappresentanza e il sostegno nel processo decisionale.

2. Ai fini del presente regolamento, per "autorità giurisdizionale" si intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità di uno Stato membro competenti a disporre misure di protezione della persona o dei beni di un adulto o competenti a pronunciarsi sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro. Ai fini dei capi II e III del presente regolamento, per "autorità" ai sensi dei capi II e III della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti si intende anche l'autorità giurisdizionale.

Articolo 4

Riferimenti alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti

Laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento, si applica *mutatis mutandis* la convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti"), allegata al presente regolamento.

Capo II

COMPETENZA

Articolo 5

Applicazione delle norme in materia di [...] competenza [...] della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti

Fatti [...] **salvi** [...] **gli articoli da 6 a 7 bis** del presente regolamento, la competenza è determinata in conformità del capo II della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.

Articolo 6

Scelta [...] dell'autorità giurisdizionale

1. Fatto salvo l'articolo 5, sono competenti **a prendere misure** [...] **le autorità giurisdizionali** di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'adulto ha la residenza abituale, se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'adulto ha scelto[...] **le autorità giurisdizionali** dell'altro Stato membro quando era [...] in grado di [...] **scegliere un'autorità giurisdizionale**;
 - a bis) al momento della scelta dell'autorità giurisdizionale, tale scelta è ricaduta sullo Stato membro:**
 - i. di cittadinanza dell'adulto;**
 - ii. di residenza abituale dell'adulto;**

iii. di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione; oppure

iv. in cui si trovino beni dell'adulto.

- b) l'esercizio della competenza [...] **non si contrappone** all'interesse dell'adulto;
- c) [...] **le autorità giurisdizionali** di uno Stato membro competenti a norma degli articoli [...] 5, **6** e [...] 8 della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti non hanno esercitato la competenza.

2[...]. La scelta [...] **dell'autorità giurisdizionale** di cui al paragrafo 1 è formulata per iscritto ed è datata e firmata dall'adulto. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della scelta.

3[...]. Nell'esercitare la competenza a norma del paragrafo 1, **prima di adottare qualsiasi misura le autorità giurisdizionali**[...] di uno Stato membro comunicano, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV, [...] **le autorità giurisdizionali** dello Stato membro di residenza abituale dell'adulto [...]. **Tale notifica può essere effettuata direttamente o tramite** l'autorità centrale [...] **di tale** Stato membro [...], designata a norma dell'articolo 18.

4. I riferimenti all'articolo 5 della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, presenti [...] **agli articoli** 7, [...] 9, [...] 10 e [...] 11 [...] della convenzione, si intendono fatti anche al presente articolo. **L'articolo 8 della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti comprende anche un riferimento al presente articolo.** Le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione devono essere altresì fornite, ove applicabile, [...] **all'autorità giurisdizionale** che ha esercitato la **propria** competenza in conformità del paragrafo 1.

Competenza non esclusiva

La competenza conferita [...] **alle autorità giurisdizionali** a norma dell'articolo 6 del presente regolamento non è esclusiva [...]. **In particolare, alle autorità giurisdizionali** [...] competenti a norma degli articoli 5, [...] **6 e 8** della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti **non è impedito** di esercitare la competenza, ove [...] **l'autorità giurisdizionale scelta** dall'adulto non abbia[...] esercitato la competenza o [...] **l'abbia** [...] **declinata**.

Articolo 7 bis

Questioni incidentali

1. Se l'esito di un procedimento successorio dinanzi un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la rappresentanza di un adulto, l'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se detto Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.
2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un adulto nel quadro di un procedimento successorio dinanzi un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale dello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.
4. L'autorità giurisdizionale che esercita la competenza ai sensi dei paragrafi 1 e 3 ne informa senza indugio le autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell'adulto o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha adottato il provvedimento, nella misura in cui ne sia a conoscenza, utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII¹⁰. Tale notifica può essere effettuata direttamente o tramite l'autorità centrale di tale Stato membro, designata a norma dell'articolo 18.

¹⁰ Il riferimento agli allegati sarà adattato una volta messo a punto il testo.

Capo III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 8

Determinazione della legge applicabile

La legge applicabile alla protezione transfrontaliera degli adulti è determinata in conformità del capo III della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, **fatti salvi gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater del presente regolamento.**

Articolo 8 bis

Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

- 1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali aventi proprie normative nelle materie disciplinate dal presente regolamento, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.**
- 2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:**
 - a) ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;**
 - b) ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;**
 - c) ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;**

- d) ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;
- e) ogni riferimento allo Stato le cui autorità giurisdizionali siano state scelte dall'adulto riguarda l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità giurisdizionali di tale unità territoriale, o riguarda l'unità territoriale dello Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità giurisdizionali di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;
- f) ogni riferimento alla legge dello Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame.

Articolo 8 ter

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone nelle materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato riguarda il sistema giuridico o il complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui l'adulto presenta il legame più stretto.

Articolo 8 quater

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali aventi proprie normative nelle materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

Capo IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE MISURE

SEZIONE 1

RICONOSCIMENTO DELLE MISURE

Articolo 9

Riconoscimento

1. La misura disposta [...] **in** uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.
2. **Fatto salvo il paragrafo 1, [...] ogni** persona interessata, compreso l'adulto interessato dalla misura, può [...] **adire un'autorità giurisdizionale** di uno Stato membro **per ottenere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del** [...] riconoscimento [...], **quali figurano all'articolo 10,** di una misura disposta in un altro Stato membro **o una decisione attestante il fatto che il riconoscimento deve essere negato sulla base di uno di quei motivi.**
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento riguardante il [...] **riconoscimento** o non [...] riconoscimento **di una misura** davanti [...] **a un'autorità giurisdizionale** di uno Stato membro, tale autorità **giurisdizionale può decidere** al riguardo.
4. **La procedura di cui ai paragrafi 2 o 3 è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento, fatti salvi l'articolo 10 e la sezione 3.**

Motivi di diniego del riconoscimento

1. La misura disposta in un altro Stato membro [...] non è [...] riconosciuta:

[...]

[...] **a)** se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è [...] **invocato** il riconoscimento;

[...] **b)** se la misura è incompatibile con una misura disposta successivamente **in un altro Stato membro o in uno Stato** [...] terzo che sarebbe stato competente ai sensi dell'articolo 5 o [...] 6 **del presente regolamento**, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato membro [...] **in cui è invocato il riconoscimento; oppure**

[...] **c)** se non è stata rispettata la procedura di cui all'articolo [...] **21.**¹¹

2. Il riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro può essere negato se la misura è stata disposta senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato, salvo in caso di gravi motivi, tenendo conto in particolare:

a) dell'urgenza del caso;

b) del fatto che l'adulto non era in grado di esprimersi.

¹¹ La lettera c) del presente articolo non è definitiva. La sua esistenza e la sua formulazione dipenderanno dalle ulteriori discussioni in merito all'articolo 21.

SEZIONE 2

ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE

Articolo 11

Esecutività [...]

La misura disposta [...] **in** uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro lo è anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività.

Articolo 12

Esecuzione

- 1) 1. [...] **La misura disposta in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è eseguita nello Stato membro di esecuzione alle stesse condizioni di una misura presa nello Stato membro di esecuzione. Il** procedimento di esecuzione delle misure prese in un altro Stato membro è disciplinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione[...], **fatti salvi il** paragrafo **2 del presente articolo e la sezione 3.**
2. **L'esecuzione di una misura è negata se si riscontrano uno o più** motivi di diniego **del riconoscimento di cui all'articolo 10. Anche** i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro [...] **di esecuzione** si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 10.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la misura disposta [...] **in un altro** Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito **nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento o è chiesta l'esecuzione**.

Articolo 14

[...] Documenti da produrre per il riconoscimento e l'esecuzione

1. Chiunque [...] **invochi** il riconoscimento [...] di una misura disposta in uno Stato membro o [...] **ne chieda l'esecuzione** davanti **alle autorità giurisdizionali o** alle autorità **di esecuzione** di un altro Stato membro deve produrre:
 - a) una copia della misura che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato a norma dell'articolo 15.
2. [...] **Se** necessario, **alla persona di cui al paragrafo 1 può essere richiesto di fornire,** **conformemente all'articolo 57 bis,** la traduzione o la traslitterazione **della misura o** dei contenuti dell'attestato [...].

Articolo 15

Attestato riguardante le misure

L'autorità **giurisdizionale dello Stato membro** di origine, su istanza [...] **di chiunque dimostri un interesse legittimo**, rilascia un attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I [...].

Articolo 15 bis

Patrocinio a spese dello Stato

Chiunque presenti domanda di patrocinio a spese dello Stato e nello Stato membro di origine abbia beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento o di esecuzione di una misura, del patrocinio o dell'esenzione conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stato avviato il procedimento.

Capo V

ATTI PUBBLICI

Articolo 16

Accettazione degli atti pubblici

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro di origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro [...] **in cui è stato presentato.**
2. L'atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro di origine.

Articolo 17

Attestato riguardante gli atti pubblici

1. La persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità [...] che lo ha formalmente redatto o registrato nello Stato membro di origine di [...] **rilasciare un attestato servendosi del** modulo di cui all'allegato II [...].
2. **Se necessario, alla persona che utilizza l'atto pubblico può essere richiesto di fornire, conformemente all'articolo 57 bis, la traduzione o la traslitterazione della misura o dei contenuti dell'attestato.**

[...]
